

**MUTUI CHIROGRAFARI IMPRESA CON GARANZIA SACE****INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE****BPER Banca S.p.A.**

Sede legale e amministrativa in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena

Telefono 059/2021111 (centralino) - Fax 059/2021333

Indirizzo email bpergroup@bper.it / sito internet www.bper.it

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 4932

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese: 01153230360

Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. – 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie

Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario

La banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia

**CHE COS'E' IL MUTUO**

Il mutuo chirografario impresa è un finanziamento di breve, medio e lungo termine.

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi. Le rate sono trimestrali.

**I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI****Finanziamento a tasso variabile**

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento dell'indice di riferimento fissato nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate, determinato dalla variazione in aumento dell'indice di riferimento rilevata periodicamente.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

**Con garanzia di "Sace"**

Lo Stato, tramite propri Enti e società, tra cui SACE, a prescindere dal tipo di tasso variabile a cui è concesso il prestito bancario, può concedere la propria garanzia se i finanziamenti sono rivolti a determinate finalità (investimenti che perseguono obiettivi di interesse pubblico generale) e se l'Imprenditore ha pre-determinati requisiti. In questi casi, oltre al rischio connesso al tipo di tasso variabile, qualora vengano meno lo scopo del mutuo o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo possono prevedere un riesame delle condizioni e/o una chiusura anticipata del finanziamento.

**CARATTERISTICHE SPECIFICHE****MUTUO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA SACE - FINPROGEX**

E' un finanziamento bancario a medio e lungo termine destinato esclusivamente a far fronte al fabbisogno finanziario connessi all'attività caratteristica di società di capitali, fabbisogno destinati, direttamente o indirettamente, a realizzare progetti o attività connessi all'internazionalizzazione dell'azienda.

**A chi è rivolto**

A società di capitali classificabili come Piccole e Medie Imprese (PMI) ai sensi della normativa comunitaria, che destinano una percentuale pari ad almeno il 10% del fatturato all'esportazione e realizzano progetti di internazionalizzazione, impegnandosi comunque a mantenere sul territorio nazionale le attività di ricerca, sviluppo e direzione commerciale, nonché una parte sostanziale dell'attività produttiva.

**Altri aspetti importanti**

SACE SPA - Servizi Assicurativi del Commercio Estero - può concedere la propria garanzia alla banca, nell'interesse dell'impresa, per un importo massimo pari al 70% del capitale prestato.

IMPORTO FINANZIABILE

Minimo 100.000,00 Euro e massimo 5.000.000,00 Euro

DURATA

36,60 o 96 mesi, oltre ad un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 3 mesi.

**MUTUO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA SACE - COVID19**

Con D.L. 8 Aprile 2020 - n. 23 - SACE è autorizzata a rilasciare fino al 31/12/2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, garanzie che beneficiano della contro garanzia dello Stato, per Finanziamenti alle imprese aventi sede legale in Italia colpite dall'epidemia Covid-19.

I finanziamenti coperti dalla garanzia SACE dovranno essere destinati a:

- investimenti (escluse acquisizioni di partecipazioni societarie);
  - costi del personale;
  - capitale circolante
- esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

**A chi è rivolto**

Sono considerate imprese beneficiarie le PMI (come definite dalla Raccomandazione Europea n. 2003/361/CE) ivi inclusi i lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché tutte le altre tipologie di imprese indipendentemente dalla dimensione, dal settore attività e dalla forma giuridica che rispettino i seguenti requisiti:

- abbiano sede legale in Italia;
- non rientravano alla data del 31/12/2019 nella categoria delle imprese in difficoltà (ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
- non siano risultate presenti al 29 febbraio 2020 tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;
- solo con riferimento alle PMI, ove ne abbiano accesso, abbiano già utilizzato fino a completa capienza, il Fondo di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della Legge 23 dicembre 1996, n.662.

**Altri aspetti importanti**

SACE può concedere la propria garanzia alla banca, nell'interesse dell'impresa, per un importo pari a:

- 90% del finanziamento per le imprese valore del fatturato fino a € 1,5 miliardi e con meno di 5.000 dipendenti in Italia;
- 80% del finanziamento per le imprese con valore del fatturato tra € 1,5 miliardi e € 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 70% del finanziamento per le imprese con valore del fatturato superiore a € 5 miliardi.

**IMPORTO FINANZIABILE**

L'importo del finanziamento non dovrà essere superiore al maggiore tra:

- 25% del fatturato 2019 dell'impresa beneficiaria (come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione ovvero come risultanti dai dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto se l'impresa beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio);
- il doppio dei costi del personale dell'impresa beneficiaria relativi al 2019, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dai dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto l'impresa beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio.

**DURATA**

Fino ad un massimo di 6 anni incluso un periodo di preammortamento di durata fino a 24 mesi

**Costo remunerazione SACE**

A titolo di remunerazione della Garanzia SACE, saranno dovute le seguenti COMMISSIONI ANNUALI ANTICIPATE dalle imprese beneficiarie:

- per i finanziamenti alle PMI: 25 bps per il primo anno, 50 bps per il secondo e terzo anno, 100 bps per il quarto, quinto e sesto anno;
- per i finanziamenti ad imprese diverse da PMI: 50 bps per il primo anno, 100 bps per il secondo e terzo anno, 200 bps per il quarto, quinto e sesto anno.

Le commissioni saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento.

**MUTUO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA SACE - FIN SHORT TERM**

E' un finanziamento bancario a breve termine destinato alla copertura del fabbisogno finanziario relativo ad esigenze di capitale circolante di società di capitali con vincolo di internazionalizzazione.

**A chi è rivolto**

A società di capitali classificabili come Piccole e Medie Imprese (PMI) ai sensi della normativa comunitaria che destinano una percentuale pari ad almeno il 10% del fatturato all'esportazione e realizzano progetti di internazionalizzazione, impegnandosi comunque a mantenere sul territorio nazionale le attività di ricerca, sviluppo e direzione commerciale, nonché una parte sostanziale dell'attività produttiva.

**Altri aspetti importanti**

SACE SPA - Servizi Assicurativi del Commercio Estero - può concedere la propria garanzia alla banca, nell'interesse dell'impresa, per un importo massimo pari al 70% del capitale prestato.

**IMPORTO FINANZIABILE**

Minimo 100.000,00 Euro e massimo 1.000.000,00 Euro

**DURATA**

6,12 o 15 mesi, oltre ad un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 3 mesi.

**MUTUO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA SACE - FINPRESHIPMENT**

E' un finanziamento a breve termine destinato esclusivamente alla copertura del fabbisogno finanziario relativo all'approntamento di beni e servizi, o all'esecuzione di lavori, oggetto di contratti conclusi con committenti esteri.

**A chi è rivolto**

A società di capitali, classificabili come Piccole e Medie Imprese (PMI) ai sensi della normativa comunitaria, che destinano una percentuale pari ad almeno il 10% del fatturato all'esportazione.

**Altri aspetti importanti**

SACE SPA - Servizi Assicurativi del Commercio Estero - può concedere la propria garanzia alla banca, nell'interesse dell'impresa, per un importo massimo pari al 70% del capitale prestato.

IMPORTO FINANZIABILE	Minimo 100.000,00 Euro e massimo 2.500.000,00 Euro. Il finanziamento concesso non potrà eccedere l'85% del valore del contratto di fornitura (IVA esclusa)
DURATA	6,12 o 15 mesi, oltre ad un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 3 mesi.

<b>Cosa fare per attivarlo</b>	<i>Rivolgersi a qualsiasi filiale della Banca</i>
<b>A chi rivolgersi per ulteriori informazioni</b>	<i>Presso tutte le filiali della Banca</i>

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

**QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO**

<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):</b> 8,7100%	Esempio calcolato senza tener conto dell'adesione ad una delle polizze abbinabili al finanziamento.
<b>Tasso Annuo effettivo Globale (TAEG):</b> 9,4600%	Esempio calcolato anche tenendo conto dell'adesione ad una delle polizze facoltative accessorie al finanziamento collocate dal Finanziatore, presente nella sezione "Servizi accessori" del presente documento.

Gli indicatori sopra riportati sono stati calcolati secondo la seguente tabella:

IMPORTO FINANZIAMENTO	250.000,00 Euro
DURATA	96 mesi
PERIODICITA' DELLA RATA	TRIMESTRALE
TIPO PIANO DI AMMORTAMENTO	RATA COSTANTE FRANCESE
TASSO D'INTERESSE NOMINALE ANNUO	8,010 %
ISTRUTTORIA	3.750,00 Euro
INCASSO RATA	0,00 Euro
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE CARTACEE	0,90 Euro
GESTIONE PRATICA	20,00 Euro annuali
POLIZZA FACOLTATIVA	6.125,30 Euro Premio stimato prendendo a riferimento la polizza assicurativa collocata dal Finanziatore.

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.

**TASSI DISPONIBILI**

TASSO D'INTERESSE NOMINALE ANNUO	8,010 %
	Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread e comunque non inferiore al tasso minimo. Il tasso di interesse è calcolato sulla base dell'indice di riferimento vigente alla data di pubblicazione ed è suscettibile di variazione in funzione del valore al momento della stipula.
INDICE DI RIFERIMENTO	EURIBOR 3 MESI LETTERA 360 MEDIA MESE ARR.TA 0,005
VALORE INDICE DI RIFERIMENTO	- 0,490 %
SPREAD AMMORTAMENTO	+ 8,500 p.p.
TASSO MINIMO AMMORTAMENTO	0,000 %
TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO	8,010 %

Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread e comunque non inferiore al tasso minimo.

Il tasso di interesse di preammortamento è calcolato sulla base dell'indice di riferimento alla data di pubblicazione ed è suscettibile di variazione in funzione del valore al momento della stipula.

INDICE DI RIFERIMENTO PREMMORTAMENTO	EURIBOR 3 MESI LETTERA 360 MEDIA MESE ARR.TA 0,005
VALORE INDICE DI RIFERIMENTO PREMMORTAMENTO	- 0,490 %
SPREAD PREMMORTAMENTO	+ 8,500 p.p.
TASSO MINIMO PREMMORTAMENTO	0,000 %
MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL TASSO DI MORA	SCARTO SU TASSO SCADENZA RATA
MAGGIORAZIONE MORA	+ 2,000 p.p.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### SPESE

#### SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

ISTRUTTORIA 1,500 % dell'importo del finanziamento minimo 500,00 Euro

MUTUO CON GARANZIA SACE FINPROGEX COMMISSIONE "UPFRONT"	Non applicata
--	---------------

MUTUO CON GARANZIA SACE FIN SHORT TERM E FINPRESHIPMENT COMMISSIONE "UPFRONT"	
--	--

Rating	6 mesi	12 mesi	15 mesi
1	0,15%	0,15%	0,15%
2	0,20%	0,30%	0,30%
3	0,30%	0,40%	0,40%
4	0,40%	0,80%	0,80%
5	0,80%	1,20%	1,20%
6	0,90%	1,40%	1,40%

CONSEGNA DI COPIA COMPLETA DEL TESTO CONTRATTUALE IDONEO PER LA STIPULA, SU RICHIESTA DEL CLIENTE (PREVENTIVA RISPETTO ALL'ACCORDO SULLA DATA DI STIPULA) Spesa applicata in misura non superiore a quanto previsto per le spese istruttorie.

CONSEGNA DI COPIA COMPLETA DEL TESTO CONTRATTUALE IDONEO PER LA STIPULA, SU RICHIESTA DEL CLIENTE (SUCCESSIVA ALL' ACCORDO SULLA DATA DI STIPULA) 0,00 Euro

CONSEGNA DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PRIVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE; DI UN PREVENTIVO CONTENENTE LE CONDIZIONI ECONOMICHE BASATE SULLE INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE 0,00 Euro

#### SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO

GESTIONE PRATICA 20,00 Euro annuali

INCASSO RATA 0,00 Euro

#### INVIO COMUNICAZIONI

RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE CARTACEE 0,90 Euro

RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ONLINE 0,00 Euro

RECUPERO SPESE PER INVIO QUIETANZA (IN FORMA CARTACEA) 0,75 Euro

INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO (IN FORMA CARTACEA) 5,00 Euro

SPESA A CARICO DELL'ACCOLLANTE NEL CASO DI ACCOLLO DEL MUTUO 300,00 Euro

CERTIFICAZIONE COMPETENZE 7,66 Euro

VARIAZIONI CONTRATTUALI DI QUALSIASI NATURA 1,500 % sul debito residuo, minimo 300,00 Euro

PER I CLIENTI CHE RIVESTONO LA QUALIFICA DI MICRO-IMPRESA, LE VARIAZIONI CONTRATTUALI AVVENGONO SENZA L'ADDEBITO DI SPESE

RINUNCIA FINANZIAMENTO IN FASE DI ISTRUTTORIA INIZIALE	50,00 Euro
RINUNCIA FINANZIAMENTO IN FASE DI ISTRUTTORIA AVANZATA (A MINUTA CONTRATTUALE PREDISPOSTA)	50,00 Euro
COMPENSO ONNICOMPRESIVO PER ESTINZIONE ANTICIPATA, TOTALE O PARZIALE	1,000 % del capitale rimborsato anticipatamente

### PIANO DI AMMORTAMENTO MUTUO CON GARANZIA SACE FINPROGEX

TIPO PIANO DI AMMORTAMENTO	RATA COSTANTE FRANCESE
TIPOLOGIA DELLA RATA	Costante
PERIODICITA' DELLE RATE DI AMMORTAMENTO	trimestrale
PERIODICITA' DELLE RATE DI PREAMMORTAMENTO	trimestrale

### PIANO DI AMMORTAMENTO MUTUO CON GARANZIA SACE COVID 19

TIPO PIANO DI AMMORTAMENTO	Piano di ammortamento italiano
TIPOLOGIA DELLA RATA	Rata a quota di capitale costante
PERIODICITA' DELLE RATE DI AMMORTAMENTO	trimestrale
PERIODICITA' DELLE RATE DI PREAMMORTAMENTO	trimestrale

### PIANO DI AMMORTAMENTO MUTUO CON GARANZIA SACE FIN SHORT TERM E FINPRESHIPMENT

TIPO PIANO DI AMMORTAMENTO	Rimborso dell'intero capitale in una unica soluzione a scadenza
TIPOLOGIA DELLA RATA	Rate trimestrali di soli interessi. L'ultima è comprensiva di capitale e interessi.
PERIODICITA' DELLE RATE DI AMMORTAMENTO	trimestrale
PERIODICITA' DELLE RATE DI PREAMMORTAMENTO	trimestrale

### ALTRE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

CALCOLO INTERESSI AMMORTAMENTO	anno commerciale 360/360
CALCOLO INTERESSI PREAMMORTAMENTO	anno commerciale 360/360
CALCOLO INTERESSI DI MORA	anno civile 365/365 (366 se bisestile)
PERIODICITA' INVIO RENDICONTO	annuale
PERIODICITA' INVIO DOCUMENTO DI SINTESI	annuale

### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per 100.000,00 Euro di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
8,0100	5	2.028,12	2.088,36	1.968,94

(\*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di *cap* o *floor* al tasso di interesse, lo scenario tiene conto dell'oscillazione più ampia ipotizzabile (fino a un massimo del 2%).

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.bper.it/trasparenza](http://www.bper.it/trasparenza).

**SERVIZI ACCESSORI**

Il Finanziatore mette a disposizione del cliente, nell'ambito della propria offerta di prodotti, la polizza assicurativa di Arca Vita S.p.A. e Arca Assicurazioni S.p.A.

**POLIZZA "ARCA VALORE IMPRESA CPI"**

La polizza prevede il rimborso del debito residuo in caso di premorienza o di invalidità totale permanente da infortuni e malattia dell'assicurato, nonché il pagamento delle rate del finanziamento, nel caso di inabilità temporanea totale da infortuni e malattia, in base al piano originario del finanziamento stesso.

Un solo Assicurato : Legale rappresentante, socio, dirigente o altro collaboratore dipendente di rilievo dell'impresa nominativamente indicato nel contratto.

Il pagamento del premio è in unica soluzione alla sottoscrizione della polizza.

Si riporta nel seguito una tabella esemplificativa dei premi:

IMPORTO	DURATA (MESI)	PREMIO UNICO
10.000	24	82,65 Euro
15.000	24	113,98 Euro
20.000	60	317,37 Euro
25.000	60	391,71 Euro
30.000	60	466,05 Euro
35.000	60	540,39 Euro
50.000	60	763,42 Euro
100.000	24	646,54 Euro
100.000	36	928,20 Euro
100.000	60	1.506,84 Euro
100.000	120	3.114,39 Euro
150.000	120	4.661,59 Euro
170.000	24	1.085,12 Euro
170.000	60	2.547,63 Euro
170.000	120	5.280,46 Euro
250.000	96	6.125,30 Euro
250.000	120	7.755,98 Euro

Il cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al finanziamento senza dover recedere dal finanziamento stesso.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, in relazione anche ai costi e alle coperture fornite, si rinvia ai relativi fascicoli informativi a disposizione della clientela sul sito [www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it) e presso le Dipendenze della Banca.

**Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte, pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o di sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.**

**ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

<b>REGIME FISCALE</b>	<p>I contratti di finanziamento sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso).</p> <p>Nel caso in cui i predetti rapporti siano regolati in conto corrente, ai fini dell'imposta di bollo potrà essere invocato l'assorbimento del tributo nell'ambito di quanto previsto dal DPR 642/72 art. 13, comma 2-bis, nota 3-ter della Tariffa parte I. Nel caso in cui invece il finanziamento non sia regolato in conto corrente, saranno dovute le imposte di bollo secondo le tariffe vigenti al momento della redazione dei singoli documenti.</p> <p>Qualora venga esercitata l'opzione per il regime fiscale sostitutivo ex Dpr 601/73, l'imposta sostitutiva da addebitare è attualmente pari allo 0,25% sull'ammontare del finanziamento a medio o lungo termine.</p>
-----------------------	---

**ALTRE SPESE DA SOSTENERE SPECIFICHE MUTUO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA SACE FIN SHORT TERM E FINPRESHIPMENT**

<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	Non dovuta.
----------------------------	-------------

**TEMPI DI EROGAZIONE**

<b>RICHIESTA DI GARANZIA A SACE</b>	Entro 90 giorni dalla richiesta della Banca.
<b>DURATA DELL'ISTRUTTORIA</b>	<b>40 giorni</b> , compatibilmente con i tempi legati alla raccolta ed al controllo della documentazione necessaria all'inoltro a SACE della richiesta di intervento ed alla ricezione della relativa garanzia.
<b>DISPONIBILITA' DELL'IMPORTO</b>	La stipula del mutuo deve avvenire entro 50 giorni di calendario dal rilascio della garanzia Sace. Contestualmente alla stipula, salvo che la messa a disposizione dell'importo di mutuo sia condizionata al verificarsi di eventi particolari.

**TEMPI DI EROGAZIONE SPECIFICI MUTUO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA SACE FIN SHORT TERM E FINPRESHIPMENT**

<b>RICHIESTA DI GARANZIA A SACE</b>	Entro 60 giorni dalla richiesta della Banca.
<b>DISPONIBILITA' DELL'IMPORTO</b>	Contestualmente alla stipula, salvo che la messa a disposizione dell'importo di mutuo sia condizionata al verificarsi di eventi particolari.

**ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI****Estinzione anticipata**

La parte finanziata ha la facoltà di rimborsare anzitempo il mutuo, in tutto o in parte, versando alla Banca il capitale, gli interessi maturati dalla data dell'ultima rata corrisposta e la commissione onnicomprensiva così come definita al paragrafo "principali condizioni economiche".

**Tempi massimi di chiusura del rapporto**

30 giorni.

**Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, **Via San Carlo 8/20, Modena**, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario ABF disponibile sul sito internet della Banca ( [www.bper.it](http://www.bper.it) ) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:

**Milano** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.

**Torino** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590.

**Bologna** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,

Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.

**Roma** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.

**Napoli** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350.

**Bari** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.

Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510.

**Palermo** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.

Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

**Conciliazione**

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

**Risoluzione e decadenza**

La Banca potrà dichiarare risolto il contratto di mutuo qualora si verifichi una qualsiasi delle seguenti ipotesi (art. 1456 cod. civ. – clausola risolutiva espressa):

- convocazione di assemblea per deliberare la messa in liquidazione;
- fusione, scissione, cessione o conferimento di azienda oppure di ramo d'azienda non previamente autorizzate per iscritto dalla Banca, che in ogni caso necessiterà del consenso di SACE per procedere al rilascio della predetta autorizzazione;
- richiesta di ammissione, da parte propria e/o di terzi, a procedure concorsuali, ivi comprese l'amministrazione controllata e quella straordinaria, o a procedure, anche di natura stragiudiziale, aventi effetti analoghi o che comunque comportino il soddisfacimento dei debiti e delle obbligazioni in genere con modalità diverse da quelle normali, ivi inclusa la cessione dei beni ai creditori;
- esistenza di eventi, ancorché comunicati ai sensi dell'art. 7.2 del contratto, che secondo il ragionevole giudizio della Banca, ovvero di SACE, possano risultare pregiudizievoli per la situazione legale, patrimoniale, economica, finanziaria dell'impresa quali, in via esemplificativa e non esaustiva, emissione di decreti ingiuntivi, provvedimenti di sequestro conservativo sui beni sociali, ecc.;
- inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria nonché di garanzia, assunte nei confronti di qualsiasi soggetto;
- decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso per fatto imputabile all'impresa dichiarato da un qualsiasi finanziatore/i (ivi inclusa la Banca) rispetto a qualsiasi contratto di finanziamento stipulato dall'impresa con tale/i finanziatore/i;
- inadempimento di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4 della Lettera di Manleva e Garanzia; e
- non veridicità e/o incompletezza, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'impresa a SACE ai sensi dell'articolo 1 della Lettera di Manleva e Garanzia;
- richiesta motivata di SACE, avanzata alla Banca, a fronte di inadempimenti al presente Contratto di Finanziamento, o ad altre obbligazioni finanziarie assunte nei confronti di altri finanziatori.

La Banca potrà inoltre dichiarare risolto il contratto di mutuo al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- mancato o ritardato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo di pagare, in tutto o in parte, quanto dovuto alla Banca, con le modalità e nei termini previsti dal contratto di mutuo (con l'unica eccezione che la mancanza o il ritardo dipendano da scioperi nel sistema bancario tali da impedire alla stessa di adempiere le proprie obbligazioni);
- mancato o inesatto adempimento di uno qualsiasi degli obblighi contrattuali;
- non veridicità e/o incompletezza, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'impresa;
- non veridicità delle dichiarazioni, dati o conti storici, presentati al fine di ottenere il mutuo o nel corso del medesimo;

La decadenza dal beneficio del termine ovvero la risoluzione del contratto di mutuo verranno comunicate all'impresa per lettera raccomandata a.r. e avranno effetto:

- (i) nel caso di decadenza, al momento in cui l'impresa avrà ricevuto la relativa comunicazione, ovvero questa venga restituita al mittente per compiuta giacenza, ovvero
- (ii) nel caso di risoluzione, al quindicesimo giorno successivo al ricevimento da parte dell'impresa della comunicazione o dalla restituzione della stessa al mittente per compiuta giacenza senza che l'impresa abbia posto rimedio all'inadempimento.

Verificandosi la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto di mutuo, l'impresa dovrà rimborsare tutto quanto dovuto alla Banca in dipendenza del contratto stesso, ivi compresi gli eventuali interessi di mora maturati e maturandi ai sensi del precedente articolo 4, entro 2 (due) giorni lavorativi bancari.

In caso di risoluzione del contratto di mutuo per mancato pagamento, sull'importo complessivamente dovuto matureranno interessi di mora nella misura contrattualmente prevista.

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna la restituzione dell'intero suo credito per interessi, anche di mora, accessori tutti e capitale, nei confronti dell'impresa e nei confronti dei garanti. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

Rimane ferma l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle disposizioni del Codice Civile inerenti la decadenza dal beneficio del termine e la diminuzione della garanzia (articolo 1186 e articolo 2743 cod. civ.).

## LEGENDA

<b>Accollo</b>	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
<b>Ammortamento</b>	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico delle rate.
<b>Compenso onnicomprensivo per estinzione anticipata, totale o parziale</b>	È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a corrispondere all'intermediario, per aver rimborsato anticipatamente il mutuo, in tutto od in parte, rispetto alle previsioni contrattuali.
<b>Confidi</b>	Organismi mutualistici, creati per favorire l'accesso dei loro soci, generalmente appartenenti a categorie economiche omogenee al credito bancario, attraverso la concessione di norma di garanzia.
<b>Contributo in c/interessi</b>	Rappresenta l'abbattimento del tasso d'interesse applicato al finanziamento, riconosciuto da un Ente pubblico o da un Organismo Mutualistico privato nell'ambito di una specifica convenzione sottoscritta con l'Istituto erogante il finanziamento. Il contributo può essere diretto: riconosciuto direttamente al beneficiario, o indiretto riconosciuto al beneficiario per il tramite della banca.
<b>Covenant commerciali</b>	I "covenant commerciali" sono clausole inserite nei contratti di finanziamento nelle quali sono descritti determinati specifici eventi al verificarsi dei quali la Banca ha facoltà di confermare lo spread contrattuale o il suo adeguamento in aumento o diminuzione, naturalmente entro i limiti del TEG usura vigente. La verifica del rispetto delle clausole contrattuali avviene annualmente a cura della Banca ed in modo automatico dalla procedura.
<b>Franchigia</b>	E' il periodo, espresso in mesi dalla stipula, durante il quale non viene effettuata nessuna variazione del tasso applicato anche in presenza di variazione del valore dell'indice di riferimento.
<b>Indice di riferimento</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
<b>Mutuo Chirografario</b>	La somma mutuata è garantita solo da un documento firmato, cioè, nel mutuo chirografario, l'obbligazione del debitore ( chirografo ) nasce da un obbligo originato solo ed esclusivamente dalla sua firma. Non ci sono altre forme di garanzie tipiche.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento americano o "tipo bullet"</b>	Il rimborso del capitale è in un'unica soluzione alla scadenza del debito.
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Piano di ammortamento "italiano"</b>	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
<b>Provvista</b>	Risorse finanziarie messe a disposizione da un ente terzo secondo particolari modalità e per specifico scopo.
<b>Punti percentuali</b>	Il punto percentuale (p.p.) è l'unità di misura utilizzata in relazione a indici e tassi.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

<b>Rata</b>	Pagamento che la parte mutuataria effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata di ammortamento è composta da: una quota capitale (cioè una quota dell'importo prestato) e una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo).
<b>Rata costante</b>	La somma di quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
<b>Rata decrescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Rimborso in un'unica soluzione</b>	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
<b>Sollecito di pagamento</b>	Qualora siano decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza e la rata risulti non pagata, la Banca invia al cliente un sollecito scritto per il pagamento.
<b>Spese di perizia</b>	Spese sostenute per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio ammortamento.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Il tasso viene calcolato con riferimento all'anno civile di 365 giorni o 366 in caso di anno bisestile.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" della categoria di operazioni corrispondente, in vigore nel trimestre in cui il contratto di finanziamento è stato stipulato. Il "tasso soglia" è calcolato aumentando il TEGM di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il tasso così ottenuto ed il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti percentuali).
<b>Tasso fisso</b>	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
<b>Tasso variabile</b>	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di riferimento specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.
<b>Tasso minimo</b>	Tasso al di sotto del quale il finanziamento a tasso variabile non potrà scendere, indipendentemente dall'andamento dell'indice di riferimento applicato.

**Prodotto offerto fuori sede**

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente

Indirizzo

Telefono

Qualifica  
(nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell'iscrizione)

Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Guida ABF) e alla Tabella Tassi Effettivi Globali Medi (Tabella T.E.G.M.) prevista dalla legge n. 108/1996.

Data \_\_\_\_\_

Firma per avvenuta ricezione

\_\_\_\_\_